

## Foglio Informativo - PRESTITO SACE GARANZIA FUTURO

### Requisiti

Per la concessione del prestito, il Cliente deve possedere e rispettare i requisiti stabiliti da SACE per il rilascio della Garanzia Futuro, meglio specificati nel presente Foglio Informativo.

Il prestito è riservato ai clienti non consumatori (PMI, società di capitali, incluse società cooperative, con sede legale o secondaria in Italia).

Il Cliente deve essere già intestatario, al momento della richiesta del finanziamento, di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina S.C.p.A.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com      info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' IL PRESTITO

Il finanziamento con garanzia SACE Futuro (di seguito il "**Prestito**" o "**Finanziamento**") è un finanziamento a medio/lungo termine dedicato alle imprese italiane ed in particolar modo alle PMI.

La garanzia SACE Futuro (di seguito la "**Garanzia**") rilasciata dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. (di seguito "**SACE**") consente alle aziende di accedere più facilmente ai finanziamenti, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché per la crescita sui mercati globali per sostenere l'innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, dando un impulso alla competitività e alla produttività del Sistema Paese.

L'erogazione del Finanziamento da parte della Banca avviene in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di rilascio della Garanzia da parte di SACE su un conto corrente intestato al Cliente e già acceso presso il soggetto finanziatore (di seguito la "**Banca**") al momento della richiesta del finanziamento, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento.

Il Finanziamento va rimborsato mediante il pagamento periodico di rate trimestrali (non essendo ammesso il rimborso in unica soluzione, c.d. *bullet*) secondo un piano di ammortamento italiano e rate a quota capitale costante.

## Requisiti delle Imprese Beneficiarie

Il Prestito è riservato alle PMI, società di capitali, incluse società cooperative (di seguito “**Impresa Beneficiaria**” o “**Cliente**”) che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- i. essere validamente costituite ed esistenti, in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- ii. avere la sede legale ovvero la sede secondaria in Italia;
- iii. alla data della richiesta di finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- iv. alla data della richiesta di garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:
  - a. non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali;
  - b. non essere sottoposta a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’Impresa Beneficiaria;
  - c. non avere Segnalazioni Negative (come definite nel Glossario) e
  - d. non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le Imprese Beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione.

## Scopo e caratteristiche del Finanziamento

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 143/1998, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie relative ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili di internazionalizzazione, della sicurezza o dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.

Il Finanziamento deve essere utilizzato per finalità di investimento, pertanto esclusivamente per finanziare:

- il pagamento dei costi e delle spese da sostenere, da parte dell’Impresa Beneficiaria, per realizzare l’operazione o le operazioni (di seguito l’“**Operazione**” o le “**Operazioni**”) indicate nell’Autocertificazione Rilievo Strategico (come definita nel Glossario); ovvero
- il pagamento delle spese sostenute da parte dell’Impresa Beneficiaria relative alle Operazioni indicate nell’Autocertificazione Rilievo Strategico per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta del Finanziamento.

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti di spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento e che siano destinati a sostenere le seguenti Operazioni:

- “**Infrastrutture Prioritarie PNRR**”: infrastrutture (i) contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (come di volta in volta modificato e/o integrato) e relativi provvedimenti attuativi;
- “**Altre Infrastrutture Prioritarie**”: infrastrutture (i) oggetto di commissariamento ai sensi DL 32/2019 e relativi provvedimenti attuativi; (ii) indicate nell’Allegato infrastrutture al più recente Documento di Economia e Finanza (DEF) o nel Piano per la sicurezza nel settore idrico; (iii) ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n° 443 del 2001 (come di volta in volta modificata e/o integrata) e alla delibera CIPE n. 121 del 2001, e successivi aggiornamenti;
- “**Infrastrutture Sociali ESG**”: edilizia universitaria; edilizia scolastica; edilizia monumentale, interventi in aree archeologiche, restauro e riqualificazione di beni culturali, musei archivi e biblioteche, opere per il recupero, valorizzazione e fruizione del patrimonio rurale, impianti sportivi, teatri ed altre strutture per lo spettacolo, strutture ospedaliere e altre strutture per l’igiene, la profilassi e la tutela della salute, presidi sanitari territoriali, residenze sanitarie assistenziali e altre opere di edilizia sanitaria;
- “**Altre Infrastrutture Sociali**”: edilizia sociale, culturale e assistenziale, strutture fieristiche e congressuali, caserme o altra edilizia militare, opere e infrastrutture per sedi di organi istituzionali, opere e infrastrutture per sedi della pubblica amministrazione, edifici e infrastrutture per uffici e altre opere direzionali e amministrative, commissariati, edifici ed infrastrutture per la protezione civile, cimiteri, illuminazione pubblica;
- “**Infrastrutture Energy ESG**”: (i) infrastrutture per lo stoccaggio o il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili e «Waste to energy» sulla rete elettrica nazionale; (ii) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del biogas;

- **“Altre Infrastrutture Energy”**: (i) infrastrutture per la produzione, lo stoccaggio o il trasporto di energia elettrica da fonti non rinnovabili sulla rete elettrica nazionale; (ii) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale; (iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»);
- **“Infrastrutture Idriche”**: investimenti finalizzati alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;
- **“Infrastrutture Digitali”**: infrastrutture di connettività digitale, fisiche o virtuali, in particolare progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità o connettività 5G o che migliorano la connettività digitale e l'accesso alla rete;
- **“Investimenti in Aree Economicamente Svantaggiate”** investimenti relativi ad una infrastruttura o uno stabilimento produttivo localizzati nella Zes Unica o in un'Area di Crisi Industriale:
  - ZES Unica: i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (ai sensi del decreto-legge n. 124/2023)
  - Aree di crisi industriale: (i) “aree di crisi industriale complessa”: territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale (ai sensi dell'articolo 27, 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83); (ii) “aree di crisi industriale non complessa”: situazioni di crisi industriale non complessa che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo e l'occupazione nei territori interessati (ai sensi dell'articolo 27, 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83);
- **“Investimenti per l'Innovazione Tecnologica e Digitale”**: investimenti **(A)** finalizzati (i) alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; (ii) allo sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante: a) intelligenza artificiale; b) tecnologie quantistiche; c) cybersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti; d) internet delle cose; e) blockchain e altre tecnologie di registro distribuito; f) competenze digitali avanzate; g) robotica e automazione; h) fotonica; i) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali; (iii) allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità basate su tecnologie innovative, in particolare mediante progetti incentrati su soluzioni innovative per la mobilità, accessibilità, riduzione dell'inquinamento acustico, aumento dei livelli di sicurezza e riduzione degli incidenti; **(B)** nell'ambito di progetti collaborativi di ricerca e innovazione che coinvolgono il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese (inclusa Transizione4.0);
- **“Investimenti per le Filiere Strategiche”**: investimenti finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive strategiche per il sistema Paese. Sono ritenute strategiche le seguenti filiere a) agroindustria; b) design, moda e arredo; c) automotive; d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f) chimico/farmaceutico; g) aerospazio e aeronautica; h) gomma e plastica;
- **“Investimenti per la Riduzione del Rischio Sismico o Idrogeologico”**: investimenti finalizzati a ridurre il rischio sismico e idrogeologico, inclusi in particolare gli interventi per la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico;
- **“Investimenti per l'Imprenditoria Femminile”**: investimenti finalizzati allo sviluppo di imprese femminili.

## Settori del Futuro:

- **“Veicoli elettrici e mobilità condivisa”**: attività economiche focalizzate sullo sviluppo, la produzione e il mercato di veicoli elettrici o ibridi (e dei loro componenti, batterie, servizi di ricarica, ecc.), così come servizi o piattaforme che promuovono il *carpooling*, il *ride-hailing*, il *bike-sharing* e altre forme di trasporto condiviso. Questi servizi mirano a ridurre l'uso di veicoli individuali e promuovere alternative di trasporto più sostenibili ed efficienti;
- **“Rinnovabili e carburanti alternativi”**: le attività economiche nel settore delle fonti di energia rinnovabile e alternative includono lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e l'installazione di tecnologie quali turbine eoliche, pannelli solari, tecnologie idroelettriche, sistemi geotermici e rinnovabili marine. Potrebbe anche coinvolgere la produzione e la distribuzione di carburanti alternativi (come biocarburanti o idrogeno) e tecnologie di CCUS (cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio);
- **“Edifici sostenibili”**: le attività economiche che coinvolgono gli edifici sostenibili si riferiscono alla costruzione, progettazione e manutenzione di edifici creati e gestiti in modo da minimizzare il loro impatto ambientale. Questi edifici sono sviluppati utilizzando procedure e materiali sostenibili, come cemento ecologico o acciaio ecologico. Gli edifici sostenibili mirano ad ottimizzare l'uso delle risorse, promuovere l'efficienza energetica, ridurre il consumo di acqua, utilizzare fonti di energia rinnovabile,

migliorare la qualità ambientale interna agli edifici, e minimizzare la generazione di rifiuti e l'inquinamento durante tutto il loro ciclo di vita;

- **“Manifattura 4.0”**: la Manifattura 4.0 si riferisce all'integrazione e all'applicazione di tecnologie e sistemi avanzati nel settore manifatturiero per migliorare i processi produttivi, aumentare l'efficienza e ottimizzare le operazioni complessive al fine di ridurre le emissioni. Essa coinvolge l'utilizzo di soluzioni all'avanguardia come, tra gli altri: *machine learning* e intelligenza artificiale, *internet of things* (IoT), automazione, robotica, stampa 3D, cloud computing, digital twins, interconnessione e dati real-time;
- **“Agri-tech”**: le attività economiche nel settore agricolo, che comprendono lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo di tecnologie e sistemi innovativi in agricoltura per ridurre le emissioni e/o compatibili con attività di adattamento e resilienza. Questo include, ma non si limita all'uso di attrezzature avanzate, tecniche di agricoltura di precisione, analisi dei dati, robotica, biotecnologia e altre soluzioni all'avanguardia per migliorare e ottimizzare la produttività, l'efficienza e la sostenibilità agricola. L'agri-tech coinvolge anche l'applicazione della tecnologia in aree come la coltivazione delle colture, l'allevamento del bestiame, l'irrigazione, l'automazione, la protezione delle colture, la gestione delle aziende agricole e la digitalizzazione generale del settore agricolo;
- **“Blue Economy”**: le attività economiche che comprendono un utilizzo sostenibile e lo sviluppo delle risorse oceaniche e marine per promuovere la crescita economica, la sostenibilità ambientale e il benessere sociale. Essa include una vasta gamma di attività legate agli oceani, ai mari e alle aree costiere. Ciò include settori tradizionali come la pesca, l'acquacoltura, così come settori emergenti come lo sviluppo costiero e soluzioni per il miglioramento degli ecosistemi;
- **“Gestione dell'acqua”**: attività economiche che includono la gestione dell'acqua pulita, il trattamento delle acque reflue e delle acque e la gestione smart dell'acqua. La gestione dell'acqua pulita prevede l'accesso all'acqua potabile sicura e alle infrastrutture per il trasporto dell'acqua. Il trattamento delle acque reflue e delle acque coinvolge il trattamento delle acque reflue per un corretto smaltimento o riutilizzo. La gestione *smart* dell'acqua utilizza tecnologie avanzate per ottimizzare l'uso dell'acqua e migliorarne l'efficienza. Queste pratiche mirano a conservare le risorse idriche, ridurre l'inquinamento e affrontare la scarsità d'acqua e le sfide ambientali;
- **“Bioeconomia”**: attività economiche che si riferiscono alla gestione sostenibile delle risorse e al mercato dei prodotti *bio-based* (ad esempio, cibo biologico, cosmetici, detersivi, saponi, ecc.). La bioeconomia mira a promuovere pratiche sostenibili, preservare la biodiversità e sostenere la transizione verso un'economia più resiliente e *nature-based*;
- **“Biomateriali”**: attività economiche focalizzate sullo sviluppo, produzione e mercato di biomateriali, inclusi ma non limitati a bioplastiche, biomateriali tessili e mobili bio. I biomateriali sono progettati per ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'efficienza delle risorse e promuovere la circolarità in varie industrie, favorendo un approccio alla produzione e al consumo più consapevole e sostenibile dal punto di vista ambientale;
- **“Gestione dei rifiuti & Economia Circolare”**: attività economiche focalizzate sulla gestione efficace dei rifiuti, il riciclo e la promozione dei principi dell'economia circolare dove i rifiuti vengono efficacemente riutilizzati e le risorse vengono conservate. Tali attività possono includere la raccolta dei rifiuti, servizi di trattamento e smaltimento, operazioni di riciclaggio, la trasformazione dei rifiuti residui in energia, così come la progettazione di prodotti basati sui principi dell'economia circolare (ad es. per il riciclo o il riuso, per un uso prolungato, con materiali riciclati, con meno risorse etc);
- **“Silver Economy”**: attività economiche che derivano dalle esigenze e opportunità associate alla crescente popolazione anziana. Comprende tutti i settori, i prodotti e i servizi che soddisfano le esigenze e le preferenze degli anziani, inclusi case di riposo, benessere, tempo libero, finanza, tecnologia e altre aree correlate. Coinvolge lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni, prodotti e servizi innovativi che migliorano il benessere, l'indipendenza e la qualità della vita degli anziani.

In caso di Finanziamenti destinati a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell'ambito di applicazione:

- (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR);
- (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

L'erogazione del Finanziamento è in ogni caso subordinata all'acquisizione della Garanzia e, in caso di rifiuto da parte di SACE al rilascio della stessa, il Finanziamento non potrà essere erogato dalla Banca. Sono escluse le operazioni di rifinanziamento del debito.

Il Finanziamento, sulla base dell'accordo stipulato tra SACE e la Banca, sarà garantito per una quota pari al 70% dell'importo del Finanziamento (comprensivo di interessi e capitale).

## **Importo del Finanziamento**

L'importo in linea capitale del Finanziamento assistito da garanzia SACE dovrà essere compreso tra un minimo di 500.000,00 Euro e un massimo di 5.000.000,00 Euro.

## **GARANZIA SACE FUTURO E ULTERIORI GARANZIE**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis del Decreto Legge n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003, la Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato Italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del Debito Garantito (come definito nel Glossario), esplicita, irrevocabile, rilasciata secondo il modello di cui all'allegato 6 delle Condizioni Generali della misura (come definite nel Glossario) avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari alla Percentuale Garantita (come definita nel Glossario) e fino ad un ammontare massimo pari all'Importo Massimo Garantito (come definito nel Glossario).

L'efficacia della Garanzia è sospensivamente condizionata (i) alla conclusione del contratto di Finanziamento e (ii) all'erogazione della somma in unica soluzione, di cui al contratto di finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE tramite il portale *ExportPlus*.

Le circostanze di cui ai punti (i) e (ii) dovranno comunque verificarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal rilascio della Garanzia. Trascorso inutilmente il termine, la Garanzia diverrà inefficace.

Alla data di pagamento di SACE delle somme dovute da quest'ultima ai sensi della Garanzia sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti della Banca derivanti dal contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Dopo l'escussione della Garanzia, la Banca e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito.

Si precisa che la Banca e/o SACE potranno richiedere all'Impresa Beneficiaria, in funzione delle valutazioni del merito creditizio, ulteriori garanzie personali, reali, nonché vincoli o specifiche cautele.

Qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente garantito da una persona giuridica terza, la concessione della Garanzia sarà valutata da SACE sulla base delle metodologie interne e delle valutazioni di SACE in relazione al soggetto garante (di seguito il "**Garante**"), se migliori di quelle in relazione all'Impresa Beneficiaria, fermo restando che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante dovrà essere autonoma, a prima richiesta e dovrà determinare il trasferimento integrale del rischio dall'Impresa Beneficiaria sul Garante; (b) il Garante dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficarie ai sensi dell'articolo 2.1 ("*Tipologia di Imprese Beneficarie e caratteristiche dei Finanziamenti*") delle Condizioni Generali e (c) avere ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori.

Eventuali garanzie prestate da persone fisiche ovvero da società di persone non saranno considerate a tal fine.

## **Istruttoria e rilascio della Garanzia**

Ai fini del rilascio della Garanzia, l'Impresa Beneficiaria dovrà presentare alla Banca un'apposita richiesta di finanziamento (di seguito la "**Richiesta di Finanziamento**") unitamente alla relativa Autocertificazione Rilievo Strategico.

La Banca, ricevuta la Richiesta di Finanziamento, effettuerà l'istruttoria creditizia (unitamente a verifiche antiriciclaggio), inclusa la verifica circa la correttezza e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della Richiesta e della relativa Autocertificazione, sottoponendo la proposta di delibera ai propri organi competenti in caso di esito positivo.

La Banca, ottenuta l'approvazione dell'operazione da parte dei propri competenti organi deliberanti, trasmetterà a SACE, mediante il portale online *ExportPlus*, la Richiesta di Garanzia e gli altri documenti elencati nell'Allegato 5 alle Condizioni Generali ("*Richiesta di Garanzia SACE*"), prima di addivenire alla stipula del contratto di Finanziamento con l'Impresa Beneficiaria.

SACE effettuerà a sua volta l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia, esclusivamente una volta ricevuta la documentazione dalla Banca.

Nel caso di esito positivo, SACE emetterà la Garanzia mediante il medesimo portale, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 alle Condizioni Generali ("*Garanzia SACE*"), comunicando altresì alla Banca il Codice Unico Identificativo (come definito nel Glossario) relativo alla Garanzia.

La Banca, a seguito dell'emissione della Garanzia e dopo aver ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento erogandolo per intero in unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE.

Con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia, la Banca notificherà tempestivamente a SACE ciascuna Data di Erogazione (come definita nel Glossario) mediante il portale, entro 5 (cinque) giorni da tale data. SACE assocerà al Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia la prima (ovvero unica) Data di Erogazione segnalata dalla Banca, attribuendo alla stessa la data di decorrenza della Garanzia.

## **Remunerazione della Garanzia a SACE**

L'acquisizione della Garanzia prevede il pagamento a SACE di una commissione, determinata in base all'insindacabile giudizio di SACE sulla base delle proprie valutazioni, quale corrispettivo per l'emissione di ciascuna garanzia, calcolata sull'importo garantito e sarà inclusa nel tasso di interesse applicato al finanziamento in più soluzioni corrispondendo entro ciascuna data di pagamento gli importi della Remunerazione SACE *Running* (come definita nel Glossario) dovuti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento (come definito nel Glossario).

La commissione, avente valore di mercato, può variare in funzione della durata del finanziamento, del rating/settore del debitore, della presenza o meno di securities, del momento specifico del mercato e verrà applicata allo spread quale specifica quota parte dello stesso.

Qualora l'Impresa Beneficiaria non corrisponda, in tutto o in parte, gli importi dovuti a titolo di Remunerazione SACE entro i termini di pagamento previsti, su tali importi matureranno gli interessi al tasso annuo dello 0,50% ove il mancato o ritardato pagamento sia ed essa imputabile.

## **Obblighi delle Imprese Beneficiarie**

L'Impresa Beneficiaria, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo "Requisiti delle Imprese Beneficiarie" del presente Foglio Informativo, nonché quanto indicato all'articolo 2 delle Condizioni Generali e nell'allegato 2 e nell'allegato 3 alle Condizioni Generali, deve dichiarare:

- di adottare un proprio codice etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 oppure di conoscere, approvare e osservare i principi del Codice Etico di SACE e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SACE ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico;

- di non trasferire al di fuori dell'Italia le proprie attività produttive, di ricerca e di sviluppo per le quali viene richiesto il Finanziamento e concessa la garanzia.

L'Impresa Beneficiaria si impegna ad aprire un conto corrente presso la Banca sul quale verrà accreditato il Finanziamento e assumerà, tra l'altro:

(A) l'impegno a fornire alla Banca e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:

- su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione, qualora ancora in corso di realizzazione;
- entro il sesto mese successivo all'ultimo utilizzo del Finanziamento, una dichiarazione di completamento dell'Operazione;

(B) l'impegno, anche ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 123/1998, a mettere a disposizione della Banca e, su richiesta, di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati dalla Banca e/o da SACE), informazioni, evidenze e i documenti nella propria disponibilità e a consentire alla Banca e, su richiesta, a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di consentire di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al contratto di Finanziamento, l'utilizzo dei proventi del Finanziamento in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento nonché a cooperare e a fornire la necessaria assistenza in connessione con tali visite.

L'Impresa Beneficiaria prende altresì atto ed accetta che:

- le determinazioni della Banca, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l'Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell'azionamento da parte della Banca e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento;
- ciascuno tra la Banca e SACE faranno affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini della concessione del Finanziamento e/o del rilascio di una Garanzia ai sensi delle Condizioni Generali e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.

Per maggiori dettagli sulle Condizioni Generali della garanzia e di SACE, si rimanda alla seguente pagina internet: <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro>

## **Principali rischi del Finanziamento**

### **Prestito a tasso variabile**

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza

- Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro (c.d. "Tasso floor").

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## **QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 7,06%**

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Tipologia Cliente: PMI

Importo finanziato: € 500.000,00

Durata: 96 mesi oltre un periodo di preammortamento di 24 mesi

Data erogazione: 01/12/2024 - Decorrenza ammortamento: 01/01/2027

Tasso di interesse nominale annuo: 5,60%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore – Base 1,50%

Spread: 2,50%

Tasso di interesse di preammortamento: 5,60%

Spese di istruttoria: € 5.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00

Imposta sostitutiva: € 1.250,00

Spese di consulenza: € 25.000,00

Importo rata trimestrale di preammortamento tecnico: 2.335,83

Importo rata trimestrale di preammortamento: € 7.002,50

Importo prima rata trimestrale di ammortamento: € 22.627,50

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni:

Importo ultima rata trimestrale di preammortamento: € 7.835,84

Importo prima rata trimestrale di ammortamento: € 25.127,50

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni:

Importo ultima rata trimestrale di preammortamento: € 6.169,17

Importo prima rata trimestrale di ammortamento: € 20.127,50

Il TAEG sopra indicato non comprende il costo della garanzia SACE, in quanto costo variabile, determinato da SACE solo in seguito al completamento dell'attività istruttoria.

Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella sottostante alla voce "Altro".

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE				
VOCI		COSTI		
Importo finanziabile		Minimo 500.000,00 - massimo 5.000.000,00 Euro.		
Durata		Minimo 24 mesi Massimo 180 mesi – compreso l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento).		
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto		
TASSI	Tipologia tasso (1)		Tasso Variabile	
	Tasso di interesse nominale annuo		5,60%	
	Parametro di indicizzazione (2)		Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore – Base 1,50%	
	Spread		2,50% (al netto della quota parte della commissione relativa alla garanzia SACE)	
	Tasso di interesse di preammortamento (3)		5,60%	
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00% dell'importo finanziato	
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.	
		Altro	L'acquisizione della garanzia prevede il pagamento a SACE, per il tramite della Banca, di una commissione, quale corrispettivo per l'emissione di ciascuna garanzia, calcolata sull'importo garantito e determinata in base all'insindacabile giudizio di SACE sulla base delle proprie valutazioni in più soluzioni, corrispondendo entro ciascuna data di pagamento gli importi della Remunerazione SACE Recurring dovuti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento. La commissione, avente valore di mercato, può variare in funzione della durata del finanziamento, del rating/settore del debitore, della presenza o meno di securities, del momento specifico del mercato e verrà applicata allo spread quale specifica quota parte dello stesso. Su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%.	
			Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima).	
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
		Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
			Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI

Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00		
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00		
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.		
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):		
		Raccomandata	Euro 6,50	
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00	
	Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.			
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00		
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00		
Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente				

<b>Piano di ammortamento</b>	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (5)	Italiano – Tasso frazionato
Tipologia di rata (6)	Decrescente - posticipata
Periodicità delle rate (7)	Trimestrale (scadenza: fine trimestre solare)

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro.

Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione.

Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

## (5) PIANO DI AMMORTAMENTO ITALIANO

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Le rate sono decrescenti, ma potrebbero comunque subire variazioni conseguenti all'aumento del tasso di interesse. Per maggiori informazioni consultare la nota (6).

## TASSO FRAZIONATO

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono applicati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

## ANNO CIVILE

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

(6) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(7) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con il numero del giorno di calendario in cui è avvenuta l'erogazione della somma oggetto del prestito, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti, prevalgono su tale determinazione.

Se la scadenza della rata coincide con un giorno non lavorativo (per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività) l'addebito della rata viene effettuato nel primo giorno lavorativo precedente la scadenza.

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/12/2024	3,10%
01/11/2024	3,20%
01/10/2024	3,50%
01/09/2024	3,60%
01/08/2024	3,70%

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

### Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

## **SERVIZI ACCESSORI**

### **Polizza "Credit Life Aziende"**

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

## **TEMPI DI EROGAZIONE** (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa Beneficiaria la somma oggetto del Prestito entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, in conformità al paragrafo "Istruttoria e rilascio della Garanzia".

## **ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca la commissione contrattualmente prevista dal Contratto di Finanziamento indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE". L'estinzione anticipata da parte dell'Impresa Beneficiaria e la relativa data, dovranno essere tempestivamente comunicati a SACE dalla Banca e in ogni caso non dovrà essere consentito all'Impresa Beneficiaria di procedere all'estinzione totale o parziale del Finanziamento mediante modalità diverse dal pagamento in denaro, restando inteso che il pagamento da parte di qualsiasi Impresa Beneficiaria mediante autorizzazione di addebito dei conti correnti dalla stessa intrattenuti presso la Banca non costituirà violazione della presente disposizione.

## **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

## **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di prima erogazione conclusione del Contratto, della garanzia SACE e delle ulteriori garanzie eventualmente richieste;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, iscrizione del nominativo del Cliente nell'archivio CAI, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti casistiche:

- emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia da parte del Prefetto o altra autorità italiana competente antimafia;
- mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi e impegni di cui al Contratto e alla Richiesta di Finanziamento;
- perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste;
- se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia;
- se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata;
- inesattezza, non veridicità e non completezza delle dichiarazioni e garanzie, nonché delle informazioni e/o documentazione fornita dall'Impresa Beneficiaria (e/o dall'eventuale Garante) alla Banca e a SACE nel Contratto e/o nella Richiesta di Finanziamento;
- esito negativo della valutazione sull'idoneità dell'Operazione ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE;
- il venir meno, in tutto o in parte, della Garanzia di SACE.

in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

## **RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la

Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## **C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA**

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## **LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

## **INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

## **SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE**

Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

## GLOSSARIO

<b>Autocertificazione Rilievo Strategico</b>	Indica l'autocertificazione allegata alla richiesta di finanziamento (quale allegato) in cui sono identificate le operazioni oggetto di finanziamento
<b>Codice Unico Identificativo</b>	Indica il codice unico identificativo della Garanzia SACE, comunicato alla Banca mediante il portale online <i>ExportPlus</i> qualora l'istruttoria di SACE su una richiesta di garanzia SACE si concluda positivamente
<b>Condizioni Generali</b>	Indica la versione tempo per tempo vigente delle condizioni, modalità e termini della misura agevolativa di cui al presente Foglio Informativo emanata da SACE Spa.
<b>Data di Erogazione</b>	Indica ciascun giorno in cui la Banca ha provveduto a erogare, in tutto o in parte, l'importo finanziato, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto presso la Banca
<b>Data di Pagamento</b>	Indica la data che cade entro il 20° giorno consecutivo successivo a ogni data di riferimento
<b>Data di Riferimento</b>	Indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, per i finanziamenti con rate trimestrali
<b>Debito Garantito</b>	Indica, ai fini dell'applicazione della Percentuale Garantita, l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento che residua alla data dell'ultimo pagamento regolarmente effettuato dall'Impresa beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, maggiorato dagli interessi
<b>Garante</b>	Indica il soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio della Banca a garanzia delle obbligazioni dell'Impresa Beneficiaria ai sensi del contratto di finanziamento, ove presente
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
<b>Interessi</b>	Indica gli interessi dovuti dall'Impresa Beneficiaria alla Banca, ai sensi del Contratto di Finanziamento, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, al netto dell'eventuale Remunerazione SACE <i>Running</i> . Negli Interessi non sono inclusi tasse, interessi moratori ed ulteriori oneri, costi o penali.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
<b>Importo Massimo Garantito</b>	Indica l'importo massimo garantito da SACE in linea di capitale e Interessi ai sensi di ciascuna
<b>Mediatore Creditizio</b>	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
<b>Operazioni</b>	Indica le operazioni finanziate per mezzo dei proventi del finanziamento come descritte nell'Autocertificazione Rilievo Strategico
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

<b>Percentuale Garantita</b>	Indica una quota pari al 70% del debito garantito ammessa a copertura ed indicata nella Garanzia SACE
<b>Periodo di Riferimento</b>	Indica ciascun periodo di tre mesi, per i finanziamenti con ammortamento trimestrale, che avrà inizio il giorno successivo a ciascuna Data di Riferimento e terminerà alla Data di Riferimento immediatamente successiva, fatta eccezione per il primo Periodo di Riferimento che avrà inizio dalla prima (o unica) data di erogazione e terminerà alla prima data di riferimento utile
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Richiesta di Finanziamento</b>	Indica la richiesta di finanziamento conforme ai modelli di cui all'allegato 3 alle condizioni generali
<b>Richiesta di Garanzia SACE</b>	Indica la richiesta di Garanzia SACE conforme ai modelli di cui all'allegato 5 alle condizioni generali
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Remunerazione SACE <i>Running</i></b>	Indica la porzione della remunerazione, orientata alle condizioni di mercato, dovuta a SACE in relazione a ciascun Periodo di Riferimento in conformità all'Articolo 5 (" <i>Remunerazione della Garanzia SACE</i> ") delle Condizioni Generali, determinata da SACE a proprio insindacabile giudizio sulla base di metodologie interne e proprie valutazioni, e indicata nella garanzia SACE. <b>Formola di calcolo:</b> Capitale x [percentuale di copertura SACE]% x (giorni/[360/365]) x [●]4 bppa).
<b>Remunerazione SACE <i>Upfront</i></b>	Indica l'importo della remunerazione, orientata alle condizioni di mercato, dovuto a SACE in conformità all'Articolo 5 (" <i>Remunerazione della Garanzia</i> ") delle Condizioni Generali, determinata da SACE a proprio insindacabile giudizio sulla base di metodologie interne e proprie valutazioni, e indicata nella Garanzia SACE.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Segnalazioni negative</b>	Indica (a) qualsiasi segnalazione da parte della Banca alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti categorie di censimento o variabili di classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) "sofferenze"; (ii) "crediti passati a perdita"; (iii) "inadempimenti persistenti" e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte della Banca alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella variabile di classificazione "inadempienze probabili".

<b>Spese Sostenute</b>	Indica i costi e le spese sostenuti dall'Impresa Beneficiaria per le Operazioni non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.